

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

REP. N.

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/07/2019

* * * * *

Con il presente atto pubblico, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, tra il **COMUNE DI CASOLA VALSENIO** (Cod. Fisc.81002910396), per il quale interviene nel presente atto il, nato a il, domiciliato per la carica in Casola Valsenio, presso la residenza Comunale, Via Roma n. 50 nella sua esclusiva qualità di responsabile del Settore Affari generali e Relazioni con il Cittadino come da incarico conferito con Decreti del Sindaco del Comune medesimo n. 6 in data 19 dicembre 2015 e n. 1 in data 15 gennaio 2016 ed ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione, e la ditta (Cod. Fisc. e P. Iva), con sede a, Via n., di seguito denominato anche "Appaltatore" o "Esecutore", per la quale interviene nel presente atto il Sig., nato a il nella sua esclusiva qualità di, domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della stessa.

PREMESSO CHE:

- con atto di Giunta Comunale n. 20 del 05/04/2016, sono stati deliberati gli indirizzi generali per l'affidamento del servizio, al fine di attivare la gara per l'individuazione del soggetto appaltatore;
- con determinazione del Dirigente del Settore Prot. n.

del sono stati approvati gli atti di gara e si è determinato di procedere mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto, per il periodo dal 01/09/2016 al 30/07/2019, corrispondente a tre anni educativi (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019), salva la possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni educativi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara l'importo netto mensile per ogni bambino iscritto e inserito a tempo pieno di € 610,00 (IVA esclusa) escluso gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006, stimati per i tre anni educativi in € 1.384,16;

- il bando di gara del, pubblicato sul....., prevedeva quale termine per la presentazione delle offerte la data del
- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Relazioni con il CittadinoProt. n. del sono stati nominati, dopo la scadenza della data prevista per la presentazione delle offerte, i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico/economiche;
- entro il termine previsto, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte del (Prot. n. del), hanno presentato offerta n. imprese ammesse a valutazione;
- la Commissione Giudicatrice ha proceduto, come risulta dal verbale della seduta del (Prot. n. del), alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, tenendo conto dei criteri valutativi e delle modalità della valutazione precisati nel bando di gara e nel disciplinare;
- in data si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti l'offerta economica, come risulta dal verbale Prot. n. del secondo il quale all'impresa, che ha offerto l'importo netto mensile per ogni bambino iscritto e inserito a tempo pieno di €, è stato attribuito il punteggio pari a punti
- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Relazioni con il Cittadino Prot. n.del si è determinato di aggiudicare l'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- preso atto dell'informazione di cui all'art. 91 del DLgs. n. 159/2011 della

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di, Prot.
del, dalla quale risulta che a carico della ditta e dei legali
rappresentanti non risultano sentenze definitive o, ancorché non definitive,
confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3
bis c.p.p., né procedimenti o provvedimenti che applicano una misura di
prevenzione o dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli artt.
6 e 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011., né risultano tentativi d'infiltrazione
mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società;
- accertata la regolarità contributiva della ditta.....in data per la
stipula del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La premessa forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2

Il Comune di Casola Valsenio, come sopra rappresentato affida alla
ditta, che a mezzo e come sopra accetta, l'appalto del servizio di
gestione del Nido d'Infanzia del Comune di Casola Valsenio per il periodo 1
settembre 2016 – 31 luglio 2019.

ART. 3

L'Appaltatore si impegna e obbliga a realizzare, gestire ed eseguire il
servizio alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate dal Capitolato
speciale del servizio, allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale, sotto la lettera "A", nonché alle condizioni tutte e secondo le
modalità indicate nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara

dall'Appaltatore, costituita dai documenti sotto elencati, che costituiscono, ai sensi degli atti di gara, allegati parti integranti e sostanziali del presente contratto, con pieni effetti fra le parti in sede di esecuzione in quanto configuranti corrispondenti obbligazioni contrattuali:

.....
.....

ART. 4

La durata del presente contratto viene determinata ed accettata con decorrenza dal 01 settembre 2016 e scadenza finale il 31 luglio 2019 e comprende tre anni educativi (2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019). Il servizio cesserà di pieno diritto alla data del 31 luglio 2019, senza bisogno di alcun preavviso o disdetta. E' escluso il rinnovo tacito.

Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato speciale è facoltà del Comune rinnovare il servizio per ulteriori tre anni educativi, qualora il medesimo si sia svolto in maniera soddisfacente per il Comune, previa istruttoria tecnico – economica che darà conto delle ragioni e degli elementi che conducono al rinnovo. Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'Esecutore sarà obbligato a prestare il servizio fino ad un massimo di un ulteriore anno educativo, alle medesime condizioni in vigore per l'ultimo anno previsto in contratto.

ART. 5

Il corrispettivo del servizio è determinato a misura. Per la gestione del Nido d'Infanzia all'Esecutore è riconosciuto per 11 mesi (da settembre a luglio) da parte del Comune per ogni bambino effettivamente iscritto e inserito il

corrispettivo mensile unitario determinato sulla base dell'importo netto mensile per ogni bambino iscritto e inserito a tempo pieno offerto dall'Appaltatore in sede di gara pari a €+ IVA, e calcolato secondo le prescrizioni dell'art. 27 e 28 del Capitolato oltre ad annui € 461,39 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso come da DUVRI allegato al Capitolato speciale.

ART. 6

L' Appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

È fatto, perciò, obbligo all'Appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il presente contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 66544680B7.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato che tutti i pagamenti relativi al servizio in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato: conto corrente acceso presso, Codice IBAN: sul quale sono delegati ad operare i sig.ri:

.....
.....

ART. 7

La cauzione definitiva per un importo di €, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi contrattuali assunti in conformità all'art. 46 del Capitolato speciale, è prestata mediante

ART. 8

L'Appaltatore ha provveduto a costituire garanzia assicurativa RCT/RCO con i massimali minimi, le modalità e i termini di cui all'art. 39 del Capitolato speciale, mediante polizza e a costituire la copertura assicurativa infortuni a favore dei bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia di cui al medesimo art. 39 del Capitolato, mediante polizza.....

ART. 9

Agli effetti del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso..... A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le comunicazioni, intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 10

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Ravenna.

ART. 11

Si dà atto che il presente contratto, stipulato in modalità elettronica, è soggetto a IVA che viene assunta dal Comune di Casola Valsenio, ai sensi

del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni.

Agli effetti fiscali, trattandosi di appalto soggetto ad IVA, si chiede di beneficiare delle disposizioni previste dall'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle di registrazione, sono poste a carico dell'Appaltatore.

Il sottoscritto sig., nato a il, nella sua qualità di e in rappresentanza della ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, approva separatamente per iscritto le condizioni stabilite dagli articoli 5, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, del Capitolato speciale, allegato al presente atto sotto la lettera "A".